



Delibera della Giunta Regionale n. 371 del 07/08/2015

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

U.O.D. 1 - UOD. Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali
(54/12)

Oggetto dell'Atto:

IPAB (ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA) "OSPEDALE CIVICO", IN CERRETO SANNITA. ESTINZIONE (CON ALLEGATI).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a. l'ente "Ospedale civico", in Cerreto Sannita, trae origine dal testamento a rogito del notaio Luca Galluccio, in Napoli, in data 10 ottobre 1920, pubblicato con verbale del 29 luglio 1921, con il quale il cav. Enrico Ciaburri, dopo aver istituito eredi per la disponibile il dott. Enrico Varola e per la legittima i figli, costituiva diversi legati destinati alla fondazione di un ospedale in Cerreto Sannita;
 - b. il lascito principale, costituito da un immobile ubicato in Portici, veniva incamerato dall'erigendo Ospedale civico solo a conclusione, con sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 17-26 ottobre 1927, delle liti giudiziarie promosse contro l'esecutore testamentario;
 - c. per disposizione, a rilievo determinante, dello statuto, approvato con Regio decreto 6 aprile 1936, n. 874, l'erigendo ente "Ospedale civico" avrebbe dovuto accogliere, gratuitamente, gli infermi poveri del Comune di Cerreto Sannita e i vecchi poveri bisognosi di assistenza, nonché ospitare, in via residuale, in presenza di posti disponibili, infermi a pagamento;
 - d. in considerazione dello scopo attinente all'assistenza e beneficenza, l'erigendo "Ospedale civico" veniva ascritto *ex lege* 17 luglio 1890, n. 6972 nel novero delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, come tale, assoggettato alla vigilanza e al controllo degli organi centrali e periferici dello Stato cui, in virtù del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, sono subentrate le Regioni a statuto ordinario;
 - e. l'IPAB in parola è in gestione commissariale sin dal 1997 a motivo della inattività dell'istituzione e della impossibilità di costituire l'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto;
 - f. la gestione commissariale, disposta con deliberazione n. 7773 del 6 ottobre 1997, è stata periodicamente rinnovata in considerazione della perdurante impossibilità di costituire l'ordinario organo di amministrazione;
 - g. con deliberazione n. 297 del 21 giugno 2011 è stato promosso il procedimento volto alla estinzione dell'IPAB ai sensi della legge regionale 15 marzo 1984, n. 14, a motivo della perdurante inattività nel campo sociale e della impossibilità di conseguire le finalità e di realizzare le attività previste dallo statuto;
 - h. nelle more della conclusione del procedimento di estinzione avviato con la deliberazione n. 297/2011, alla luce della riforma, con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del titolo V della parte seconda della Costituzione che ha trasferito la materia alla potestà legislativa regionale per esclusione, con regolamento 22 febbraio 2013, n. 2 è stata emanata la disciplina di riordino del sistema delle IIPPAB, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 16*bis* della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, come modificata ed integrata dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 15;
 - i. per disposizione dell'articolo 60, comma 1*bis*, della legge regionale n. 11/2007, l'entrata in vigore del regolamento n. 2/2013 ha determinato l'abrogazione della legge regionale n. 14/1984;
 - l. il procedimento volto alla estinzione dell'istituzione promosso con deliberazione n. 297/2011 non è giunto a conclusione nel periodo di vigenza della legge regionale n. 14/1984 ed è, pertanto, rimasto inesitato;
 - m. la sopravvenuta disciplina regionale di riordino del sistema delle IIPPAB prescrive la trasformazione delle istituzioni, a seconda della tipologia, del carattere e della dimensione, in aziende pubbliche di servizi alla persona e in associazioni o fondazioni di diritto privato e contempla, in via residuale, le cause di estinzione;
 - n. in particolare, l'articolo 11 del regolamento n. 2/2013 riserva all'organo di amministrazione, ancorché straordinario, delle singole IIPPAB il potere di iniziativa della proposta di estinzione delle istituzioni inattive nel campo socio-assistenziale da oltre due anni, di quelle che hanno esaurito i lasciti testamentari o le finalità statutarie e delle istituzioni per le quali non sussistono le condizioni e i presupposti per la trasformazione;
- premessi, altresì, che:**
- o. con decreto presidenziale n. 186 del 12 settembre 2013 è stato nominato il commissario reggente dell'amministrazione dell'IPAB "Ospedale civico" per l'assolvimento, in via sostitutiva, degli adempimenti di competenza dell'organo amministrativo preordinati e conseguenziali alla estinzione dell'istituzione secondo la disciplina recata dall'articolo 11 del regolamento n. 2/2013;

p. giusta disposizione dell'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di delegificazione n. 2/2013, il mandato commissariale conferito con decreto presidenziale n. 186/2013 si protrae sino alla consegna dei beni dell'IPAB all'ente destinatario;

vista la deliberazione del 2 luglio 2014 e la documentazione di corredo, allegati "A1", "A2", "A3" alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale il commissario reggente dell'amministrazione dell'IPAB "Ospedale civico", in Cerreto Sannita, a tanto deputato, ha formulato, in ottemperanza dell'incarico conferito, la proposta di estinzione dell'istituzione ai sensi dell'articolo 11, del regolamento n. 2/2013, in considerazione della perdurante insussistenza delle condizioni che consentono il conseguimento delle finalità di pubblica assistenza e beneficenza previste dallo statuto;

letti:

a. l'articolo 16**bis** della legge regionale n. 11/2007 fonte primaria di disciplina del riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Regione Campania;

b. il titolo primo del regolamento n. 2/2013 recante le norme che disciplinano il riordino del sistema delle IIPPAB in osservanza dei principi e dei criteri direttivi dettati dal cennato articolo 16**bis** della legge regionale n. 11/2007;

c. in particolare:

c.1. il combinato disposto degli articoli 2, comma 5, e 11, comma 1, del regolamento n. 2/2013 secondo cui le IIPPAB inattive nel campo socio-assistenziale da oltre due anni, quelle che hanno esaurito i lasciti testamentari o le finalità statutarie e le istituzioni per le quali non sussistono le condizioni e i presupposti per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e in associazione o fondazione di diritto privato sono estinte con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'organo di amministrazione delle singole istituzioni;

c.2. l'articolo 11, comma 5, del citato regolamento regionale, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento 16 giugno 2015, n. 3, secondo cui con la deliberazione di estinzione la Giunta regionale dispone l'attribuzione del personale e dei beni patrimoniali delle IIPPAB estinte nel rispetto dei parametri di contenimento della spesa pubblica degli enti destinatari per il personale e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche delle tavole fondative, al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale delle singole istituzioni, se assenziente, oppure, in caso contrario, a uno dei comuni dell'ambito sociale territoriale di riferimento o, in via graduata, a una delle istituzioni e delle aziende del territorio consenziente, salvo il caso di estinzione di istituzioni che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti sociali i cui beni patrimoniali e il cui personale sono attribuiti alla Regione;

c.3. l'articolo 11, comma 9, del regolamento n. 2/2013 secondo cui il patrimonio delle istituzioni estinte è trasferito con vincolo di destinazione a scopi sociali;

c.4. l'articolo 11, comma 10, del cennato regolamento regionale secondo cui l'ente destinatario del personale e dei beni patrimoniali subentra nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'istituzione estinta, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di adozione del provvedimento regionale di estinzione;

acclarato che, giusta disposizione dell'articolo 11, comma 2, del regolamento n. 2/2013, il commissario reggente è legittimato a promuovere il procedimento di estinzione dell'IPAB;

preso atto:

a. delle risultanze della rilevazione della consistenza del patrimonio dell'IPAB e delle ricognizioni del personale dipendente e dei rapporti giuridici attivi e passivi (allegati "A1", "A2", "A3") effettuate dal commissario reggente dalle quali emerge, in particolare, che:

a.1. il patrimonio dell'istituzione è costituito:

a.1.1. dall'immobile in Portici, alla via Marittima, n. 7, piano 1°, riportato in catasto fabbricati al foglio 7, particella 140, sub. 21, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, intestato a Ospedale civile di Cerreto Sannita e Varola Enrico, fu Gennaro, quale usufruttuario;

a.1.2. dall'immobile in Portici, accessibile direttamente da via Marittima, riportato in catasto fabbricati, al foglio 7, particella 140, sub. 5, categoria C/2, classe 2, mq. 43, intestato a Ospedale civile di Cerreto Sannita e Varola Enrico, fu Gennaro, quale usufruttuario;

a.1.3. dal libretto postale nominativo n. 008036 presso l'ufficio postale di Cerreto Sannita, intestato al presidente *pro tempore* dell'IPAB;

a.2. la situazione patrimoniale dei beni presenta un utile di 272.909,30 euro;

a.3. l'istituzione è priva di personale dipendente;

a.4. lo statuto originario dell'ente non contiene disposizioni specifiche in ordine alla destinazione del patrimonio in caso di scioglimento;

vista la deliberazione n. 21 del 30 settembre 2014 (allegati "B1" e "B2") con la quale il consiglio comunale di Cerreto Sannita ha espresso l'assenso al trasferimento al Comune dei beni dell'IPAB "Ospedale civico" come proposto dal commissario reggente con deliberazione del 2 luglio 2014 (allegato "A1");

considerato che:

a. dalla documentazione agli atti dell'ufficio risulta che l'ospedale, opera principale della missione statutaria, non è stato realizzato;

b. dalla deliberazione del commissario reggente di proposta di estinzione (allegato "A1") emerge che l'IPAB "Ospedale civico", in Cerreto Sannita, non è in grado di conseguire lo scopo statutario e le finalità di pubblica assistenza;

c. pertanto, l'istituzione è esclusa dai procedimenti di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e in associazione o fondazione di diritto privato e rientra nelle fattispecie di estinzione previste dal citato regolamento n. 2/2013 a motivo della mera esistenza nominale in conseguenza della mancata realizzazione dell'ospedale;

d. l'amministrazione dell'IPAB non ha approvato i bilanci preventivi e consuntivi in quanto è priva di entrate;

e. il testamento pubblico del 10 ottobre 1920 dal quale trae origine l'IPAB nulla dispone in ordine all'attribuzione dei beni dell'istituzione in caso di estinzione;

f. a mente dell'articolo 11, comma 5, del regolamento n. 2/2013, nel caso di specie, il personale e l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare della estinguenda IPAB va attribuito, con priorità, al Comune di Cerreto Sannita, sede legale dell'istituzione;

ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che sussistono i presupposti giuridici e di fatto impositivi della dichiarazione di estinzione dell'IPAB "Ospedale civico" e dell'attribuzione dell'intero patrimonio dell'istituzione al Comune di Cerreto Sannita a mente dell'articolo 11 del regolamento n. 2/2013;

acquisite agli atti della Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse, depositate nel fascicolo del procedimento in parola, rese ai sensi dell'articolo 6bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 6 del DPR n. 62/2013 dal responsabile del procedimento e dal dipendente deputato all'attività istruttoria endoprocedimentale;

letti

a. il DPR 15 gennaio 1972, n. 9;

b. il DPR 24 luglio 1977, n. 616;

c. la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;

d. il regolamento 22 febbraio 2013, n. 2;

propone e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in preambolo che si intendono qui integralmente riportate:

1. di dichiarare estinta l'IPAB "Ospedale civico", in Cerreto Sannita, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2, a motivo della mera esistenza nominale dell'istituzione in conseguenza della risalente inattività nel campo socio-assistenziale.

2. di attribuire al comune di Cerreto Sannita l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare dell'IPAB "Ospedale civico" con vincolo di destinazione a scopi sociali.

3. di confermare che, giusta disposizione dell'articolo 11, comma 10, del regolamento n. 2/2013, il comune di Cerreto Sannita, destinatario del patrimonio, subentra nei contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e le loro pertinenze e nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'IPAB "Ospedale civico".

4. di notificare la presente deliberazione all'IPAB "Ospedale civico" e al comune di Cerreto Sannita per gli adempimenti conseguenziali previsti dall'articolo 11 del regolamento n. 2/2013.

5. di trasmettere la presente deliberazione al Capo Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali (54 00), alla Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero (54 12 00), alla UOD 54 12 01 Affari generali-Affari giuridico legali-Gestione risorse umane e strumentali per gli adempimenti di competenza e alla Segreteria di Giunta (40 03 00) per l'inoltro alla UOD 40 03 05 Bollettino Ufficiale-URP, ai fini della pubblicazione nel BURC.